



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**Ordinanza N.51**

**Data di registrazione 07/07/2021**

**OGGETTO: DIVIETO VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E/O LATTINE, DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI E SUPERALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18**

## IL SINDACO

**Rilevato che** si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro, plastica e lattine con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze e nelle aree verdi, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per i bambini, anziani ed animali domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze;

**Rilevato che** a seguito della graduale riapertura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi vi è la necessità di evitare, soprattutto nel fine settimana, il fenomeno, pericoloso per l'incolumità pubblica, dell'abbandono sugli spazi pubblici di bottiglie di vetro e lattine da parte di coloro che frequentano il Centro Storico e le zone della movida nelle borgate marinare sino a tarda sera

**Considerato che**, si segnalano in qualsiasi ora del giorno e della notte nelle piazze e nelle aree pubbliche situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata vivibilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

**Viste** le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, la presenza di vetri infranti nei giardini, nelle piazze e sulla sede stradale e condotte che vanno dal lancio di bottiglie al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

**Considerato che** tali problematiche si concentrano nella ore serali e notturne soprattutto nell'area del centro storico cittadino, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali, nei luoghi della movida estiva e in prossimità delle piazze e delle ville;

**Considerato che** è necessario intervenire a tutela del decoro urbano disponendo il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori in bottiglie di vetro e lattine, i quali, se abbandonati dopo il consumo su suolo pubblico, possono risultare di pericolo anche per la pubblica incolumità;

**Considerato che** l'adozione di un provvedimento restrittivo costituisce miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

**Considerato che** si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazione degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione nelle ore serali nel centro cittadino in particolare nelle zone di assidua frequentazione giovanile ( come Piazza Matteotti, Sistema delle Piazze, Parco delle Rimembranze) e nelle località balneari Di Marinella di Selinunte e Triscina.

**Ravvisate** le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possono causare insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

**Vista** la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e preservano il decoro del territorio;

**Visto** l'art. 50 comma 7 bis d lgs . nr.267/2000 e s.m.i. ;

**Visto** il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004;

### **ORDINA**

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e le motivazioni indicate in premessa, **nel territorio comunale è fatto divieto dal 10/07/2021 al 05/09/2021 dalle ore 21,00 alle ore 8,00 ai gestori di esercizi commerciali, ai gestori di esercizi artigianali e ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie sia in forma fissa che itinerante:**

- 1) il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo per asporto, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- 2) il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande con l'utilizzo di bottiglie, lattine, e di altro materiale comunque contundente intendendo che le bevande potranno quindi essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e comunque in contenitori di materiale non contundente;

#### **a chiunque:**

- 1) il divieto di detenere e consumare su area pubblica bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;
- 2) il divieto di utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quale il Sistema delle Piazze, oggetto di reiterati atti vandalici;
- 3) l'obbligo ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, ai titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari ed infine ai titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti, di dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell'attività, carte, bottiglie,

lattine e quant'altro contribuisce a rendere indecoroso l'aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze;

E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza.

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi di garantire le regole di distanziamento sociale.

### **A V V E R T E**

Che ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 comma 7 bis D.Lgs n. 267/2000 da Euro 500,00 a Euro 5.000,00;

### **D I S P O N E**

La trasmissione della presente Ordinanza a cura della Direzione VII:

- Al Sig. Prefetto di Trapani ai sensi ed effetti della normativa di cui in premessa citata;
- Al Commissariato di P.S. di Castelvetro;
- Alla Comando Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza;
- Al Comando Corpo di Polizia Municipale di Castelvetro.

Di demandare agli organi di Polizia dello Stato e Locali il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti e sarà data comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace.

### **I N F O R M A**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni .

**Il Sindaco**  
Dott.Enzo Alfano

**Il Responsabile della Direzione VII e SUAPE**  
Ing. Danilo La Rocca  
F.to Danilo La Rocca